

Comunicato Ufficiale n. 39 del 29/01/2018

Stagione Sportiva 2017/2018

1. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE	1392
1.1. CONSIGLIO DIRETTIVO	1392
1.2. SEGRETERIA	1392
1.2.1. ISCRIZIONE CORSO DEMATERIALIZZAZIONE	1392
1.2.2. XXXI TROFEO TOSCANA - VII TORNEO REGIONALE MARCO ORLANDI	1392
1.2.3. COPPA TOSCANA PRIMA CATEGORIA	1392
2. GIUSTIZIA SPORTIVA	1393
CORTE DI APPELLO SPORTIVA TERRITORIALE TOSCANA	1393
3 CALENDARIO GARE	1307

Via Gabriele D'Annunzio, 138 - 50135 Firenze

pec: crtoscana@pec-legal.it website: figc-crt.org e-mail: crtlnd@figc-crt.org facebook: @LNDtoscana fax 0557472707 tel.0556521416 - 410 Calcio a 5 Segreteria tel.0556521431 tel.0556521405 - 406 - 407 Amministrazione fax 0557472711 Calcio Femminile tel.0556521432 Tesseramento tel.0556521419 - 420 fax 0557472708 Segreteria S.G.S. tel.0556521444 fax 0556540787 tel.0556521400 - 401 Affari generali Agonistica S.G.S. tel.0556521415 fax 0557472707 tel.0556521421 tel.0556521417 - 418 Impianti sportivi Giudice sportivo fax 0557472709 Tesseramento tecnici tel.0556521411 Tribunale Federale e Corte appello sportiva territoriale fax 0557472710

1. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

1.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

Nessuna comunicazione.

1.2. SEGRETERIA

1.2.1. ISCRIZIONE CORSO DEMATERIALIZZAZIONE

La domanda per l'ammissione al corso inerente le procedure per la dematerializzazione (tesseramento e iscrizione) in vigore dal 1 luglio 2018 e aperto ai segretari di società e altri eventuali dirigenti di società dilettantistiche associate alla Lega Nazionale Dilettanti e al Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. interessati a tale funzione, è disponibile presso il seguente link o QR Code:

https://goo.gl/forms/nJw3iboi2p9TleCB3

TUTTE LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL 31 GENNAIO 2018.

Le Società dovranno comunicare entro il termine del 7 febbraio 2018 se per i propri dirigenti, che hanno presentato domanda di partecipazione a tale corso, dovrà essere attivato il necessario profilo per l'utilizzo della firma elettronica.

1.2.2. XXXI TROFEO TOSCANA - VII TORNEO REGIONALE MARCO ORLANDI

Mercoledì 31 gennaio p.v. avrà inizio la manifestazione indicata in oggetto relativa alle categorie Allievi B e Giovanissimi B.

Nel capitolo "calendario gare" del presente C.U. sono riportati gli accoppiamenti delle delegazioni con l'indicazione del campo e dell'orario.

1.2.3. COPPA TOSCANA PRIMA CATEGORIA

IV TURNO - GARA UNICA

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CERTALDO	MONTALCINO	Α		STADIO C.LE CERTALDO	CERTALDO	VIA DON MINZONI
FIESOLE CALCIO	VIACCIA CALCIO	Α		C.LE PANDOLFINI LOC.CALDINE	CALDINE	VIA DI BUGIA SNC
M.C. VALDICHIANA CALCIO	ALLEANZA GIOVANILE A.S.D.	Α				VIA FONTE NUOVA
PIEVE FOSCIANA	FORNACETTE CASAROSA ASD	Α	31/01/2018 15:00	C.LE G.ANGELINI-PIEVE FOSCIAN	PIEVE FOSCIANA	VIA EUROPA

2. GIUSTIZIA SPORTIVA

Corte di Appello Sportiva Territoriale Toscana

la Corte Federale di appello così composto:

Dott. Carmine Compagnini Presidente
Avv Gabriele Lenzi Componente
Avv. Enzo François Componente

Con L'assistenza alla segreteria del sig.ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio si è riunito il giorno 26 gennaio 2018 alle ore 18.00 e seguenti assumendo le seguenti decisioni :

CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI

36 – 37 stagione sportiva 2017/2018 Oggetto: Reclamo dell'Unione Sportiva Dilettantistica Casellina ed in proprio del tesserato, avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Troncale Alessio fino al 23/11/2018 (C.U. n. 27 del 23/11/2017).

L'Unione Sportiva Dilettantistica Casellina ed il giocatore sopra identificato, con due distinti reclami, adivano questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando la decisione del G.S.T. adottata nei confronti del tesserato.

Le impugnazioni si riferiscono a quanto avvenuto nel corso dell'incontro esterno disputatosi, in data 19/11/2017 contro la società Olmoponte Arezzo; entrambi i reclami richiamano i medesimi fatti avvenuti durante la stessa partita e pertanto la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in considerazione dell'evidente connessione oggettiva e soggettiva degli avvenimenti sanzionati dal G.S.T., provvedeva preliminarmente alla riunione dei due distinti procedimenti.

Per quanto attiene le contestate decisioni del G.S.T. appare opportuna l'integrale trascrizione della relativa motivazione assunta a sostegno del provvedimento adottato: "A gioco fermo calciava volontariamente con forza il pallone contro il D.G. colpendolo al volto senza comunque provocargli conseguenze.".

Nel reclamo si eccepisce l'assenza di volontà nel fatto.

La palla, evidentemente in gioco nella ricostruzione difensiva, sarebbe stata "spazzata" dal difensore nel tentativo di liberare l'area ed avrebbe fortunosamente impattato il volto del D.G. proprio mentre il medesimo fischiava un fallo contro il Casellina.

Immediatamente il giocatore sarebbe corso a scusarsi per l'accaduto evidenziando la totale involontarietà dell'evento.

Rileva inoltre l'illogicità dell'assenza di conseguenze a carico dell'arbitro poiché - nella descrizione del fatto operata dall'arbitro all'interno del rapporto di gara – il pallone, calciato con forza sul volto, avrebbe certamente prodotto danni (puntualmente dettagliati in via ipotetica dalla difesa) che sarebbero andati dal mero stordimento alle plurime fratture facciali; non vi fu invece alcuna sospensione della partita che, al contrario, fu portata al termine e da tale dato la difesa arguisce sia l'inesistenza della potenza sia l'involontarietà del gesto.

Contesta infine che, alla distanza di circa dieci metri nella ricostruzione difensiva, il giocatore potesse intenzionalmente colpire proprio l'arbitro ed invoca la deposizione dei dirigenti della squadra avversaria che avrebbero evidenziato la casualità dell'evento e si sarebbero dichiarati disponibili a riferirlo al collegio.

A tal proposito sottolinea una decisione in ambito professionistico ed altre, appartenenti al mondo dilettantistico, che avrebbero sanzionato in modo più blando analoghe condotte.

In ogni caso ritiene che la squalifica comminata, con riferimento al casuale impatto del pallone con il D.G. che si trovava nella traiettoria, sia comunque eccessiva e pertanto, dopo avere invocato l'annullamento della squalifica ne chiede, in via subordinata, la riduzione.

All'udienza del 12 gennaio 2018 erano presenti il Vicepresidente della società, Sig Matteo Falco, il minorenne tesserato accompagnato dalla madre ed il legale, i quali, avuta lettura del supplemento contestavano la distanza rilevata dal D.G. (circa cinque - sei metri) e si riportavano alle argomentazioni contenute nel reclamo sottolineando l'assoluta contestualità tra il fischio dell'arbitro e il calcio del giocatore.

Il reclamo può trovare parziale accoglimento.

Deve essere di nuovo affermata l'impossibilità di poter disporre audizioni testimoniali nel procedimento sportivo, persino dei dirigenti della squadra avversaria, poiché il Codice di Giustizia Sportiva non fa alcuna distinzione pregiudizievole a seconda dei soggetti indicati a deporre con tale mezzo istruttorio.

Con riferimento alle sanzioni irrogate in ambito professionistico deve rilevarsi che le medesime sono assolutamente distanti da quelle normalmente adottate in ambito dilettantistico e pertanto risulta impossibile una comparazione tra le due categorie.

Inoltre le altre decisioni (citate ma non allegate) che investirebbero proprio il mondo dilettantistico sono completamente sfornite dei riferimenti che consentirebbero al collegio di poterle valutare nel merito - al fine di poterne apprezzare la contiguità con la fattispecie sub judicio e la provenienza – restando assolutamente generiche.

In ogni caso un'eventuale decisione errata di un qualsiasi G.S.T. (diventata irrevocabile in quanto non reclamata per timore di una possibile reformatio) non può assurgere a caso pilota per smentire la pletora di sentenze adottate in casi analoghi.

Da sempre infatti la Giustizia Sportiva punisce la condotta di chi calcia volontariamente la palla verso il D.G. - qualificandolo come gesto violento - con la sanzione di un anno se l'arbitro viene attinto e sei mesi se non viene colpito; tali plurime e stratificate deliberazioni non possono essere scalfite dalle isolate e non contestualizzate decisioni riportate nel reclamo.

Come detto la Corte aveva già ritenuto necessario, ai fini del decidere, un approfondimento istruttorio e pertanto aveva acquisito agli atti il supplemento da parte del D.G. inoltrando le eccezioni ed i rilievi ipotizzati dalla reclamante; il medesimo nella risposta conferma l'addebito specificando che il giocatore, rivolto verso di lui, aveva calciato la palla dopo che erano trascorsi tre secondi dal suo fischio.

Lo stesso non si sarebbe scusato immediatamente, come attestato nel reclamo, ma solo successivamente alla notifica del cartellino rosso dichiarando l'involontarietà del gesto.

Il calcio fu sferrato al pallone in modo violento anche se le conseguenze sarebbero state limitate ad un momentaneo e lieve dolore.

La Corte riteneva comunque opportuna la convocazione personale, presso la sede, dell'arbitro che veniva sentito direttamente all'udienza del 19 gennaio 2018; in tale contesto il D.G. rispondeva in modo coerente alle domande dei componenti, precisando meglio lo stato dei luoghi e la dinamica dei fatti, e ribadiva la "sensazione" che il gesto fosse intenzionale.

Il temine utilizzato però non conforta la ricostruzione desumibile dal primo rapporto - sulla cui scorta il G.S.T. ha adottato il provvedimento sanzionatorio impugnato - ingenerando comunque il dubbio che tale gesto potesse anche non essere pienamente volontario.

Due elementi confliggono tra loro: il fatto che il giocatore non si sia immediatamente scusato (come sarebbe dovuto avvenire nel caso l'evento fosse non voluto) e, al contrario, la distanza dal D.G. che, ad onta della quantificazione metrica operata dallo stesso, sembra essere maggiormente compatibile, considerate le rispettive posizioni sul campo indicate dallo stesso arbitro nella sua audizione, con quanto affermato dalla difesa.

In tale contesto appare improbabile ravvisare un dolo specifico per colpire il D.G. poiché la palla avrebbe dovuto essere portata in posizione prossima allo stesso per la ripresa del gioco.

Dunque l'elemento soggettivo (cioè la reale volontà del giocatore) sembra oscillare tra la colpa cosciente ed il dolo eventuale: nel primo caso il giocatore, pur rendendosi conto della pericolosità del gesto avrebbe escluso la possibilità di poter colpire l'arbitro nel secondo invece avrebbe accettato il rischio.

In ogni caso l'azione, riprovevole ed assolutamente inaccettabile, non può certamente essere, in presenza di tali dichiarazioni (dotate, dalle Carte Federali, di fede privilegiata), riportata ad un gesto atletico incastonato nella dinamica del gioco poiché il lasso temporale - intercorrente tra il fischio di sospensione del gioco e il colpo subito dal D.G. - risulta incompatibile con la ricostruzione difensiva.

Proprio la distanza temporale tra il fischio dell'arbitro ed il calcio, nonché la posizione del medesimo prossima al punto nel quale avrebbe dovuto riprendere il gioco sembrano però deporre per un gesto di stizza del giocatore sul fallo fischiato con il maldestro tentativo di direzionare la palla proprio verso il luogo dove gli avversari dovevano battere la punizione.

L'azione non può dunque inquadrarsi "tout court" come gesto violento perpetrato nei confronti del D.G. dovendosi escludere la piena od eventuale volontarietà della condotta.

Residua in ogni caso, vista la sospensione del gioco, una condotta assolutamente inaccettabile e

potenzialmente pericolosa per l'incolumità di tutti; tale condotta, posta in essere pur nella consapevolezza delle sua oggettiva illiceità (con la conseguenza del colpo subito dall'arbitro) rende comunque il comportamento passibile di una doverosa sanzione sportiva.

Anche con riferimento alle perplessità palesate sulla inesistenza di conseguenze certificate deve osservarsi che spesso pallonate violente possono non comportare danni particolari; oltre alla velocità del pallone è fondamentale il luogo di impatto del pallone (cranio, guancia, naso, occhi, ecc...) nonché l'angolazione del tiro che potrebbe impedire alla forza cinetica impressa alla sfera di "scaricarsi" totalmente sulla persona attinta.

In ogni caso per quanto riguarda il fatto storico, da quanto sopra dedotto, in assenza di palesi incongruenze desumibili dal rapporto di gara, il giudizio deve sottostare alle norme imperative che lo regolano.

Non vi è alcuno "spazio" sulle dichiarazioni univoche e convergenti del D.G. per ritenere plausibili le apodittiche argomentazioni difensive spese con riferimento alla totale estraneità della violazione da parte del giocatore poiché le Carte Federali stabiliscono come principio cardine del procedimento sportivo la fede privilegiata del narrato arbitrale nella assoluta impossibilità di poter acquisire mezzi istruttori estranei al Procedimento Sportivo.

Dunque la responsabilità del giocatore per la violazione contestata, come emergeva sia dal rapporto di gara, sia dal supplemento, è stata limitatamente mitigata, dall'audizione diretta dell'arbitro, sotto il profilo dell'elemento volitivo.

Questo dato, sconosciuto al Giudice di prime cure, può certamente essere positivamente valutato per far sì che la sanzione applicata risponda a criteri di proporzionalità e ragionevolezza ed impone una fisiologica riduzione della medesima.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, accoglie il reclamo, applica al calciatore Troncale Alessio la squalifica fino al 06/08/2018.

Ordina la restituzione della tassa versata.

65 stagione sportiva 2017/2018 Gara S. Firmina / Sangiovannese (2-1) del 10/12/2017. Campionato Allievi Regionali. In C.U. n.32 del 21/12/2017 C.R.T.

Reclama la Società Sangiovannese avverso la decisione del G.S. di seguito riportata.

gare del 10/12/2017

decisioni del giudice sportivo 13.- reclamo dell'a.s.d. sangiovannese avverso regolarita' gara s.firmina/sangiovannese del 10.12.2017 (2-1).

L'a.s.d. Sangiovannese propone reclamo avverso la regolarità della gara in epigrafe denunciando la posizione irregolare del calciatore Romano Luca, che, in precedenza, (v. Com. Uff. n. 24 D.P. di Arezzo del 6.12.2017), aveva riportato la squalifica per tre giornate effettive (gara Neri/S.Firmina del Campionato Provinciale Allievi "B"), sanzione non scontata al momento della gara che ci occupa. Il reclamo e' infondato e non può essere accolto. Rileva guesto Giudice che il Romano benché inserito nella distinta di gioco con il n. 15 presentata all'arbitro, non ha preso parte alla gara. L'art. 17,comma 5, C.G.S. prevede infatti, che, la posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle N.O.I.F., determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati. Che e' il caso che qui interessa, dal momento che il Romano, benché non abbia giocato la gara con la soc. Sangiovannese del 10.12.2017, era inserito nella relativa distinta. A maggior ragione, rileva, al riguardo, il G.S.T. che il calciatore in questione partecipa regolarmente, nella stagione calcistica 2017/18, a gare della categoria allievi sia nel Campionato Allievi Regionali che nel Campionato Allievi Fascia B a Livello Provinciale. Rilevasi inoltre che la squalifica per TRE gare effettive riportata nel citato Com. Uff. n. 24 a carico del calciatore Romano e' originata dall'espulsione dal campo nella gara Neri/S.Firmina del 2 dicembre 2017 (Campionato Allievi "B" Provinciale). E' evidente infatti, anche per logica e buonsenso, che, pur prendendosi atto della particolare circostanza per cui il calciatore in argomento gioca in due diverse squadre della medesima società, disputanti, due diversi campionati della medesima categoria giovanile (allievi), il Romano e' tenuto a scontare la squalifica in ogni caso nella SQUADRA del Campionato Allievi "B" Provinciale, non potendosi al riguardo, tra l'altro, interpretarsi in diverso modo, nella specie, la chiara dizione normativa secondo cui il calciatore colpito da squalifica deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della SQUADRA nella quale militava quando e' avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento (art. 45, comma 1, in combinato disposto con l'art. 22, comma 3, C.G.S.). Non giova, dunque, alla società reclamante che il calciatore abbia disputato o no la partita del 10 dicembre 2017, relativa a squadra partecipante a diverso campionato, seppur della medesima categoria giovanile. Conforta questo Giudice e sul punto illuminante la decisione della Corte di Appello Sportiva Territoriale Toscana Stagione Sportiva 2016/17 che così si e' espressa: ".... il torneo Allievi B, da un lato, e il campionato Allievi Regionali, dall'altro, sono competizioni che, seppur attività riconducibili alla categoria ALLIEVI, presentano regole, caratteristiche e discipline diverse, finendo per essere le stesse organizzate da soggetti diversi: la prima dalla Delegazione Provinciale, la seconda dal Comitato Regionale Toscana." Per i sopraindicati motivi il G.S.T. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Sangiovannese di San Giovanni Valdarno (Arezzo) e dispone addebitarsi la tassa.

La reclamante, in contrasto con quanto deciso dal G.S., insiste avanti a questo Collegio sostenendo che il calciatore Romanò Luca, tesserato per la Società S. Firmina, pure essendo squalificato, ha partecipato alla gara del 10/12/2017. Sostiene la propria tesi fornendo una copia di una pubblicazione giornalistica dalla quale, nel resoconto della gara, si evidenzia la presenza in campo del citato Romanò.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, nell'ambito delle proprie facoltà istruttorie, ha deciso di convocare l'arbitro della gara il quale si è regolarmente presentato all'udienza del 19/01/2018.

In sede di verbalizzazione, il D.G. ha testualmente affermato:" Il calciatore Romano Luca della San Giovannese mi sembra che abbia preso parte alla gara. Mi riservo di dare alla Corte precisazioni in merito".

Orbene alla data 26/01/2018 non è pervenuta alla Corte alcuna precisazione nonostante l'ulteriore invito per le vie brevi. Non è compito di questo Giudice valutare il comportamento dell'arbitro il quale, nonostante i ripetuti inviti non ha fornito le spiegazioni richieste, in quanto di spettanza degli Organi A.I.A. preposti pertanto, alla luce degl'atti a disposizione, il Collegio ritiene debba farsi riferimento unicamente a quelli ufficiali e, nel caso specifico al rapporto di gara, a nulla valendo la pubblicazione giornalistica come fonte di prova.

Allo stato pertanto, sulla base di quanto detto in precedenza si ritiene che il calciatore Romanò Luca, ancorchè inserito nella distinta di gara, non abbia partecipato alla stessa.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l'addebito della relativa tassa.

3. CALENDARIO GARE

DEL 31 GENNAIO 2018

COPPA TOSCANA PRIMA CATEGORIA

IV TURNO - GARA UNICA

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CERTALDO	MONTALCINO	Α	31/01/2018 15:00	STADIO C.LE CERTALDO	CERTALDO	VIA DON MINZONI
FIESOLE CALCIO	VIACCIA CALCIO	Α		C.LE PANDOLFINI LOC.CALDINE	CALDINE	VIA DI BUGIA SNC
M.C. VALDICHIANA CALCIO	ALLEANZA GIOVANILE A.S.D.	Α				VIA FONTE NUOVA
PIEVE FOSCIANA	FORNACETTE CASAROSA ASD	Α	31/01/2018 15:00	C.LE G.ANGELINI-PIEVE FOSCIAN	PIEVE FOSCIANA	VIA EUROPA

XXXI TROFEO TOSCANA VI TORNEO REGIONALE MARCO ORLANDI

PRIMA GIORNATA

	ALLIEVI B	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
DELEGAZIONE AREZZO	DELEGAZIONE PISTOIA	31/01/2018 15:30	R. LORENTINI	AREZZO
DELEGAZIONE SIENA	DELEGAZIONE FIRENZE	31/01/2018 17:00	MANNI	COLLE VAL D'ELSA
DELEGAZIONE LIVORNO	DELEGAZIONE PISA	31/01/2018 16:30	BIZZI	LIVORNO
DELEGAZIONE GROSSETO	DELEGAZIONE MASSA CARRARA	31/01/2018 15:00	SAURORISPESCIA E.A.	GROSSETO

	GIOVANISSIMI B	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
DELEGAZIONE AREZZO	DELEGAZIONE PISTOIA	31/01/2018 15:30	STADIO S. FIRMINA	AREZZO
DELEGAZIONE SIENA	DELEGAZIONE FIRENZE	31/01/2018 15:30	MANNI	COLLE VAL D'ELSA
DELEGAZIONE LIVORNO	DELEGAZIONE PISA	31/01/2018 15:00	BIZZI	LIVORNO
DELEGAZIONE GROSSETO	DELEGAZIONE MASSA CARRARA	31/01/2018 15:00	PASSALACQUA E.A.	GROSSETO BARBANELLA

PUBBLICATO IN FIRENZE ED AFFISSO ALL'ALBO DEL C.R. TOSCANA IL 29/01/2018

Il Segretario Dr. Sauro Falciani Il Presidente Dr. Paolo Mangini